



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione del fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC) Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 e-mail: foic81100c@istruzione.it - foic81100c@pec.istruzione.it - Sito web www.icsmeldola.edu.it C.F. 92046600406 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF1BG7

Prot.

Meldola, 28/11/2019

A TUTTI I DIPENDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

OGGETTO: MODALITA' DI FRUIZIONE E RECUPERO DEI PERMESSI BREVI (ART. 16 DEL CCNL SCUOLA 2006/2009 ).

In riferimento all'oggetto, si comunica a tutto il personale in servizio la modalità di fruizione e di recupero dei permessi brevi, a tal fine si riporta quanto indicato dal CCNL Comparto Scuola:

## ART. 16 - PERMESSI BREVI

- 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
- 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
- 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
- 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## 5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Il personale in servizio è invitato a rispettare quanto il CCNL scuola 2006/2009 dispone, in particolare si evidenzia che il recupero avviene entro i due mesi successivi lavorativi e prioritariamente in attività di supplenza o solo successivamente in interventi didattici educativi. Se il recupero non è stato possibile per motivi imputabili al dipendente l'amministrazione puo' operare la ritenuta sullo stipendio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA BENEDETTA ZA GCARELLI